



**ALLEGATO C) ALL'ATTO CON RACCOLTA N.11587**  
**STATUTO DELLA SOCIETA'**  
**" SVILUPPO MONTAGNA MOLISANA S.P.A."**

**Titolo I**

**Costituzione — Oggetto — Sede - Durata**

*Art.1 - Costituzione e denominazione*

E' costituita, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2325 e seguenti del Codice Civile ed ai fini di cui all'art. 5, comma 3, della legge finanziaria Regione Molise 2009 (Legge 13 gennaio 2009, n.1) una Società per azioni con socio unico denominata "Sviluppo Montagna Molisana S.p.a.". Socio unico della Società è la Regione Molise che esercita sulla stessa, oltre che attività di direzione e coordinamento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2497 e seguenti del Codice civile, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

*Art. 2 - Oggetto*

2.1 La Società ha per oggetto lo svolgimento di tutte le attività finalizzate allo sviluppo economico, alberghiero, turistico e sportivo di Campitello San Massimo e più in generale dell'area territoriale del Matese e della montagna molisana attraverso la promozione di un'offerta turistica integrata fondata sulla qualità dei servizi e dei prodotti, la valorizzazione del turismo dei territori interessati in tutte le sue componenti, la promozione di progetti riguardanti il sistema turistico nel suo complesso con particolare riferimento a processi d'innovazione, la promozione di attività imprenditoriali nel settore del turismo, sportivo e dei servizi alberghieri, la valorizzazione e tutela dell'ambiente e del paesaggio, del territorio montano, dell'agricoltura e dei prodotti tipici, la salvaguardia dell'equilibrio territoriale, la difesa dell'ambiente e delle risorse naturali, l'assunzione di partecipazioni in società, anche unipersonali, e/o imprese aventi oggetto sociale connesso al proprio e/o altresì costituito dallo svolgimento di tutte le attività imprenditoriali volte alla gestione di stazioni sciistiche.

2.2 In relazione a quanto sopra, la Società, che svolgerà la parte più importante e prevalente delle proprie attività con la Regione Molise, assumerà tutte le iniziative necessarie, utili e/o opportune per procedere all'attuazione dell'oggetto sociale.

*Art. 3 - Sede*

3.1 La Società ha sede in Campobasso.

All'Organo amministrativo è attribuita la facoltà di deliberare il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio comunale, nonché l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, succursali e uffici periferici in Italia e all'estero.

3.2 Il domicilio di ciascun socio, amministratore e sindaco per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali o quello comunicato per iscritto dal soggetto interessato.

*Art. 4 - Durata*

4.1 La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, a termini di legge, dall'Assemblea.

**Titolo II**

## **Capitale — Azioni - Obbligazioni**

### *Art. 5 - Capitale*

5.1 Il capitale sociale è di euro 350.000,00 (trecentocinquanta-mila virgola zero zero) ed è suddiviso in n. 350.000 (trecentocinquanta-mila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

### *Art. 6 - Aumento di Capitale*

6.1 L'Assemblea, con apposita deliberazione in sede straordinaria, può attribuire all'Organo amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale, sino ad un ammontare determinato, per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

### *Art. 7 - Azioni*

7.1 Le azioni sono nominative. Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto.

7.2 In relazione alle finalità perseguite dalla Società, le azioni non sono trasferibili.

### *Art. 8 - Obbligazioni*

8.1 La Società può emettere, a norma di legge, obbligazioni nominative ed al portatore.

8.2 La Società può emettere obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'art. 2412 del Codice Civile, sussistendone i presupposti di legge.

8.3 L'Assemblea, in sede straordinaria, può attribuire all'Organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili riservate al socio sino ad un ammontare determinato, per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

### *Art. 9 - Finanziamenti del socio*

9.1 La Società potrà acquisire dal socio versamenti ovvero finanziamenti con obbligo di rimborso, la cui concessione è peraltro libera. In caso di versamenti in conto capitale le relative somme potranno essere destinate a copertura di eventuali perdite ovvero ad aumento del capitale, previa delibera dell'Assemblea straordinaria.

## **Titolo III**

### **Assemblea**

#### *Art. 10 - Assemblea dell'azionista*

10.1 L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'azionista e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente Statuto lo obbligano.

10.2 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora la Società sia tenuta a redigere il bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società. In caso di utilizzo di tale maggior termine, l'Organo amministrativo deve segnalare, nella relazione sulla gestione, le ragioni della dilazione.

### *Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea*

11.1 L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo nel Comune ove ha sede la Società o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

11.2 L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio e video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di effettuare le attività di cui al successivo art. 13;
- sia consentito al Presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati a cura della Società nei quali gli intervenienti potranno affluire.

11.3 Nel caso previsto dal comma precedente l'Assemblea s'intende tenuta nel luogo in cui si trovano contemporaneamente il Presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

11.4 Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente dell'Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio e video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

11.5 L'avviso di convocazione dell'Assemblea — contenente il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e gli argomenti all'ordine del giorno — deve essere comunicato al socio, agli amministratori e ai sindaci effettivi al domicilio risultante ai sensi dell'art. 3.2 con mezzi - quali lettera raccomandata, telegramma o fax - atti a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma o fax da spedirsi almeno 8 giorni prima. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno della seconda convocazione, diverso da quello fissato per la prima convocazione.

11.6 In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti in carica dell'Organo amministrativo e del Collegio Sindacale.

11.7 Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà esser data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti l'Organo amministrativo e il Collegio Sindacale non presenti nell'adunanza assembleare.

### *Art. 12 - Partecipazione all'Assemblea*

12.1 Può intervenire all'Assemblea il soggetto cui spetta il diritto di voto.

12.2 Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea mediante delega scritta conferita nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2372 del Codice Civile.

*Art. 13 - Presidenza dell'Assemblea*

13.1 L'Assemblea è presieduta dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

13.2 Al Presidente dell'Assemblea spettano i compiti di cui all'art. 2371 del Codice Civile.

13.3 Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea o da un Notaio.

*Art. 14 - Deliberazioni dell'Assemblea*

14.1 Le deliberazioni, per le assemblee ordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla legge.

Le deliberazioni delle assemblee straordinarie dovranno essere prese sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza richiesta di cui all'art. 2368 del Codice Civile.

14.2 Il verbale delle deliberazioni dell'Assemblea deve essere redatto ai sensi dell'art. 2375 del Codice Civile.

**Titolo IV**

**Amministrazione**

*Art. 15 - Organo Amministrativo*

15.1 La gestione della Società è affidata ad un amministratore unico o ad un consiglio di amministrazione composto da tre membri nominati, ai sensi dell'art. 2449 del Codice civile dal Presidente p.t. della Giunta Regionale. Non possono ricoprire l'incarico di amministratore unico o di consiglieri di amministrazione coloro che si trovino in condizioni di ineleggibilità o di decadenza ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile. L'amministratore unico o i componenti del consiglio di amministrazione nominati durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato e sono rieleggibili anche più volte. L'amministratore unico o i componenti del consiglio di amministrazione hanno diritto al rimborso delle spese di trasferimento e soggiorno sostenute per l'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea può deliberare inoltre un compenso annuale a favore dell'Organo amministrativo in osservanza delle vigenti disposizioni di legge. Tale compenso, una volta fissato, rimarrà invariato per tutta la durata della carica conferita.

15.2 Alla cessazione dell'Organo amministrativo ed alla sua sostituzione si applicano gli articoli 2385 e 2449 del Codice Civile.

*Art. 16 - Presidente*

16.1 Quando la gestione della società è affidata ad un consiglio di amministrazione, il consiglio, ove non lo abbia fatto il Presidente p.t. della Giunta Regionale del Molise, elegge, ai sensi dell'art. 2380 bis del Codice Civile, un Presidente.

16.2 Il Presidente:

a) ha poteri di rappresentanza della Società ai sensi dell'art. 19.1 dello Statuto;

b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 17.1 e 17.3 dello Statuto.

*Art. 17 - Riunioni e convocazioni del Consiglio di Amministrazione*

17.1 Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o quando ne sia fatta richiesta scritta, indicando le materie da trattare, da almeno uno dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

17.2 La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata a.r., o telegramma o fax, contenenti il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno, da spediti almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma o fax da spediti almeno due giorni prima a ciascun consigliere e a ciascun Sindaco effettivo, presso il domicilio risultante ai sensi dell'art. 3.2 dello Statuto.

17.3 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza, dall'Amministratore Delegato ovvero dal consigliere più anziano di età.

17.4 Le riunioni possono essere tenute in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento, e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di deliberare con contestualità. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano simultaneamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Segretario.

*Art. 18 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione*

18.1 Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti.

18.2 Tutte le deliberazioni consiliari devono risultare da processi verbali che, trascritti sull'apposito libro tenuto a norma di legge, viene firmato dal Presidente della seduta e dal Segretario. Le determinazioni dell'Amministratore Unico dovranno anch'esse risultare da processi verbali che, trascritti sull'apposito libro tenuto a norma di legge, sarà dallo stesso firmato.

18.3 Il Consiglio di Amministrazione delega ad un Amministratore Delegato il compimento di tutti gli atti di ordinaria Amministrazione inerenti l'esecuzione dell'attività sociale, non riservati al Presidente e al Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge e di Statuto, nonché l'assunzione di tutte le misure organizzative e/o gestionali ritenute necessarie, utili e/o opportune per il perseguimento dell'oggetto sociale. Per l'esercizio dei poteri delegati all'Amministratore Delegato spetta la legale rappresentanza della Società. Non possono formare oggetto di delega da parte del Consiglio di Amministrazione le attribuzioni indicate negli articoli 2420 ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter, e 2506 bis del Codice civile.

*Art. 19 - Rappresentanza*

19.1 La firma e la rappresentanza della Società di fronte a terzi ed a qualunque Autorità giudiziaria, finanziaria o amministrativa, spettano all'Amministratore unico o, se nominato, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

19.2 La firma e la rappresentanza della Società spettano, altresì, all'Amministratore Delegato se nominato, nell'ambito dei poteri a lui conferiti.

19.3 Gli Amministratori che hanno la rappresentanza della Società possono conferire a dipendenti della Società ed anche a terzi procure speciali per singoli atti o categorie di atti.

#### *Art. 20 - Direttore Generale*

L'assemblea può nominare, su proposta dell'Amministratore Unico e, ove nominato, dell'Amministratore Delegato, un Direttore Generale determinandone mansioni, poteri e retribuzioni.

### **Titolo V**

#### **Collegio Sindacale – Controllo contabile**

##### *Art. 21 - Sindaci*

21.1 Il Collegio sindacale è composto da tre membri, tra cui il Presidente, tutti nominati, ai sensi dell'art.2449 del Codice civile, dal Presidente p.t. della Giunta Regionale del Molise. Devono altresì essere nominati, parimenti ai sensi dell'art.2449 del Codice civile, dal Presidente p.t. della Giunta Regionale del Molise, due sindaci supplenti. Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del suo mandato. Tutti i sindaci devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

21.2 Il compenso dei Sindaci è determinato dall'Assemblea successivamente alla loro nomina e prima della riunione di insediamento del Collegio. Ai Sindaci spetta altresì il rimborso delle spese vive sostenute nell'espletamento dell'incarico.

##### *Art. 22 - Doveri del Collegio Sindacale*

22.1 Il Collegio Sindacale esercita la funzione di vigilanza di cui all'art. 2403 del Codice Civile.

##### *Art. 23 - Controllo Contabile*

23.1 Al Collegio Sindacale è affidato altresì il controllo contabile sulla Società di cui all'art.2409-bis del Codice civile.

### **Titolo VI**

#### **Poteri di controllo della Regione Molise**

##### *Art.24 - Controllo analogo*

24.1 In relazione alla natura della Società, quale strumento "in house" d'intervento della Regione Molise, ed al fine di garantire più efficacemente ed adeguatamente il controllo analogo della società da parte della Regione Molise, la Società è tenuta a presentare alla Giunta regionale, per l'approvazione e la relativa trasmissione al Consiglio regionale:

a) entro il 30 novembre di ogni anno, una relazione previsionale e programmatica della propria attività relativa all'esercizio successivo in linea con il "Documento di Programmazione Economica e Finanziaria della Regione" in vigore, unitamente al bilancio annuale di previsione (budget), anch'esso relativo all'esercizio

successivo;

b) rendiconti periodici, almeno semestrali, secondo modalità stabilite nelle specifiche convenzioni, degli interventi eseguiti per conto della Regione Molise e di quelli eseguiti in attuazione degli indirizzi relativi alla gestione aziendale impartiti dalla Regione Molise;

c) entro il 31 luglio di ogni anno il bilancio annuale relativo all'esercizio precedente, comprensivo della nota integrativa, corredato dalla Relazione sulla Gestione redatta dall'Organo Amministrativo e dalla Relazione del Collegio Sindacale redatta ai sensi degli artt.2409-ter, comma 1, lett.c) e 2429 del Codice civile.

24.2 La Giunta regionale, inoltre, esercita i seguenti poteri di controllo:

a) assegna gli obiettivi all'Organo amministrativo della Società ed impartisce gli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale, verificandone l'attuazione;

b) approva i piani di investimento e le modifiche che la Società intenda apportare al proprio statuto;

c) controlla ed approva gli atti di gestione e/o amministrazione ordinaria e straordinaria della Società che le devono essere preventivamente trasmessi. Il controllo ha per oggetto la rispondenza dei suddetti atti agli obiettivi ed agli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale impartiti dalla Regione Molise.

24.3 I poteri di controllo della Regione Molise si estendono anche al controllo della regolarità, economicità, efficacia ed efficienza della amministrazione e della gestione della Società; la Regione Molise è autorizzata, altresì, ad effettuare in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso la sede della società.

## **Titolo VII**

### **Bilancio - Liquidazione**

*Art. 25 - Esercizio sociale e bilancio*

25.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

25.2 Alla fine di ogni esercizio l'Organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

*Art. 26 - Scioglimento e liquidazione della Società*

26.1. Lo scioglimento e la liquidazione della Società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge.

26.2 La Società si scioglierà, inoltre, a norma dell'art.2484 n.7) del Codice civile, qualora per una qualsiasi ragione venga meno la partecipazione totalitaria della Regione Molise.

26.3 L'Assemblea Straordinaria determinerà le modalità ed i criteri della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicando-ne poteri e attribuzioni, ai sensi dell'art. 2487 del Codice Civile.

## **Titolo VIII**

### **Disposizioni finali**

*Art. 27 - Disposizioni finali*

27.1 Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le leggi speciali in materia e le norme di legge in materia di società per azioni.

F.to in calce ed a margine degli altri fogli: Gianfranco VITAGLIANO, Eliodoro GIORDANO-Notaio - segue impronta del sigillo.

**Registrato a Campobasso il 15 ottobre 2009 al n. 3913.**

**Pagati euro 324,00.**

**Società iscritta nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Campobasso in data 22 ottobre 2009 al n. 01624120703 - corrispondente a pari numero di codice fiscale - ed al n. 122800 del R.E.A..**

**La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per gli usi consentiti.**

**Campobasso lì**